



Prot. 871
Hône, lì 07.02.2023

Impresa appaltatrice
Impresa EVANCON SRL
Via PEC: evanconsrl@poste-certificate.eu

E, p.c. Egr. Direttore dei lavori e CSE
Ing. Sandro PARISET
Via PEC amministrazione@pec.studiopariset.it

Ing. Daniele FRANCHIN
Via PEC daniele.franchin@ingpec.eu

Impresa subappaltatrice
CHACARD S.R.L.
Via PEC chacardsrl@pec.it

OGGETTO: **LAVORI DI RIFACIMENTO DEL PONTE LAMELLARE SUL TORRENTE AYASSE - CUP B17H20001840007 - CUI L00093690071202200004 - N. GARA 8749554 - CIG 94349238C2, FINANZIATO CON FONDI PNRR**

Autorizzazione al subappalto – Art. 105 D.lgs. 50/2016.

Con riferimento alla richiesta di autorizzazione al subappalto, ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016, acquisita al protocollo 589 in data 26.01.2023 e avanzata dalla ditta EVANCON S.R.L., con sede in Frazione Ville n. 191 a Challand-Saint-Victor – C.F. e P.IVA 00188490072 a favore della ditta CHACARD S.R.L., con sede in Loc. Les Iles, 21/B a Pollein (AO)- C.F. e P.IVA n° 01059440071, per l'esecuzione delle opere di "Esecuzione perforazioni per micropali, posa armatura tubolare e iniezione di boiaccia cementizia" rientranti nella categoria prevalente "OG1" e relativi all'appalto di cui in premessa, **si autorizza**, per quanto di competenza, il medesimo alle seguenti condizioni.

Art. 1 Importo e condizioni di autorizzazione.

Il subappalto richiesto è autorizzato per l'importo di **€ 28.415,00**, di cui **€ 1.414,00** quali oneri della sicurezza ex D.lgs. 81/2008, nell'ambito della categoria **"OG1"**. A tutt'oggi la categoria è ancora capiente ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.lgs. 50/2016.

L'autorizzazione viene rilasciata avendo acquisito il DURC dagli enti competenti.

L'appaltatore ha depositato copia del contratto di subappalto, stipulato tra le parti e contiene gli elementi di cui all'art. 105, comma 7, del D.lgs. 50/2016, fermo restando la facoltà sia per il direttore dei lavori sia per il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione di precisare ulteriormente le parti di lavorazioni affidate in subappalto.

Tale contratto contiene la clausola ex art. 3 della legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi) e prevede un ribasso non superiore al 20% del prezzo di appalto principale.

Art. 2 Adempimenti dell'appaltatore.

Il subappalto è autorizzato in conformità ai disposti dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016.

Le lavorazioni affidate in subappalto, in particolare, devono rispettare i limiti quantitativi e qualitativi previsti dal comma 2 dell'art. 105 citato e, quindi, non superare l'importo autorizzato e non concernere prestazioni estranee a quelle autorizzate.

L'appaltatore, inoltre:

- Deve verificare in capo al subappaltatore l'adempimento delle disposizioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
- Deve corrispondere al subappaltatore gli oneri della sicurezza in ragione dell'esecuzione progressiva dei



lavori, senza alcun ribasso. A tale proposito deve provvedere a segnalare tale pagamento al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione il quale, a sua volta, effettuerà le dovute verifiche.

- Deve provvedere alla trasmissione alla Direzione Lavori della documentazione di avvenuta denuncia, da parte del subappaltatore, agli enti previdenziali, assicurativi ed antiinfortunistici, inclusa, se di spettanza, la Cassa Edile.
- Deve provvedere a verificare che tutti i lavoratori dell'impresa subappaltatrice siano dotati di apposita tessera di riconoscimento con i dati di cui all'art. 18, comma 1, lett. u), del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e di cui all'art. 5 della legge 136/2010 e s.m.i.

L'appaltatore inoltre ha l'obbligo di indicare nei cartelli esposti all'esterno del cantiere il nominativo dell'impresa subappaltatrice e i dati di cui all'art. 105, comma 15, del D.lgs. 50/2016 nonché l'obbligo, con conseguente responsabilità solidale nei limiti di legge, di fare rispettare dal subappaltatore il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i lavori.

Art. 3 Pagamento Stati di avanzamento lavori.

Ai fini del pagamento delle rate di acconto e di saldo, le parti hanno statuito il pagamento da parte dell'appaltatore. Il Comune, pertanto, in caso di inadempimento di quest'ultimo procederà al pagamento diretto del subappaltatore ai sensi del comma 13 dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016. Tale verifica avverrà mediante acquisizione delle fatture quietanzate da parte del subappaltatore e mediante verifica complessiva prima della liquidazione del saldo all'appaltatore medesimo.

Il Comune di Champorcher verificherà, altresì, a mezzo del Coordinatore della sicurezza e del Responsabile dei Lavori che l'appaltatore corrisponda gli oneri di sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto.

Art. 4 Ipotesi di decadenza dall'autorizzazione.

L'autorizzazione al subappalto potrà essere revocata qualora:

- Vengano meno in capo al subappaltatore i requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016.
- Siano violati i limiti quantitativi e qualitativi dell'autorizzazione.
- Vengano meno in capo al subappaltatore i requisiti di idoneità tecnico professionale.
- Siano violati, in generale, le disposizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016.

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

IL R.U.P.

Dott.ssa Paola Rollandoz

Documento firmato digitalmente